

N. 1059

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BORNACIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali

ONOREVOLI SENATORI. - La gravissima crisi del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali è esclusiva e diretta conseguenza del crollo delle attività professionali provocate dall'abolizione delle formalità doganali negli scambi intracomunitari, a seguito della realizzazione del mercato interno avvenuta in data 1° gennaio 1993. Infatti, sino a quella data il Fondo previdenziale, con la sua sola capacità contributiva e reddituale - senza alcun contributo dello Stato - aveva erogato con regolarità i trattamenti pensionistici, accantonando, nel contempo, gli utili di gestione del Fondo di riserva previsto. Attualmente le suddette riserve, investite in immobili, sono stimate di un valore pari a 100 miliardi di lire circa.

Inoltre, benchè la categoria fosse già stata equiparata dagli organi comunitari a quella dei «disoccupati di lunga durata», il decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993, estendeva la rappresentanza in Dogana ad altri soggetti estranei, quali «autotrasportatori», «magazzinieri» eccetera, senza alcuna osservanza di specifiche norme deontologiche e fiscali e ponendo queste ultime categorie beneficiarie al di

fuori da ogni obbligo contributivo di carattere previdenziale.

Da qui il tracollo del Fondo già citato, che è stato ed è tutt'ora «ente pubblico». Gli stanziamenti comunitari in materia, non sono stati erogati a beneficio del Fondo previdenziale, e la legge 6 febbraio 1992, n. 66, con la quale si ipotizzava una nuova regolamentazione professionale per gli spedizionieri doganali, non ha portato effetti concreti per la realizzazione di nuovi compiti professionali.

In date antecedenti, il Fondo previdenziale aveva esternato allarmate previsioni agli organi di controllo (Ministero delle finanze, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Corte dei conti) senza - di fatto - ottenere risultato alcuno. In data 8 agosto 1994, col varo del decreto-legge n. 494, il Fondo ha potuto ottenere un finanziamento di 12 miliardi di lire, erogando, così, i ratei di pensione sospesi sin dal febbraio 1994. Le successive reiterazioni e l'ulteriore finanziamento di 13 miliardi previsto dal decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, e - per ultimo - dal decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, hanno permesso la copertura dei pagamenti previsti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In conformità ai principi espressi dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme concernenti il riordino dei trattamenti pensionistici degli spedizionieri doganali mediante:

a) soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dichiarato ente pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 239. Tutte le prestazioni a carico del Fondo medesimo vengono consolidate in una gestione INPS, nella quale il disciolto ente e l'intero suo patrimonio attivo vengono incorporati a tutti gli effetti, con riconoscimento di tutti i diritti acquisiti dai suoi iscritti;

b) iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria:

1) degli spedizionieri non vincolati a rapporto di impiego alla data della confluenza del Fondo nell'INPS e degli spedizionieri doganali iscritti all'Albo nazionale successivamente alla medesima data;

2) dei titolari di posizioni assicurative presso il soppresso ente previdenziale, con diritto a prestazioni differibili e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e superstiti a carico del soppresso Fondo previdenziale, in essere alla data della confluenza dell'ente nell'INPS;

c) conferma dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia, degli spedizionieri doganali vincolati a rapporto d'impiego;

d) riconoscimento, in aggiunta ai trattamenti pensionistici che verranno maturati presso l'INPS, delle quote di pensione e di indennità di buonuscita maturata dai titolari di posizioni assicurative esistenti presso

il Fondo alla data della soppressione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, ivi compreso il riferimento al requisito dell'età pensionabile, che resta in deroga alle successive norme che hanno disciplinato la materia;

e) istituzione di apposita gestione contabile separata, nell'ambito dell'INPS, per il pagamento delle pensioni in essere di cui alla lettera *b)*, numero 2), nonché per le erogazioni delle quote aggiuntive di cui alla lettera *d)*;

f) trasferimento all'INPS del personale dipendente del Fondo alla data della soppressione del medesimo, ivi compreso il direttore generale.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti in materia emettono il proprio parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione del decreto medesimo.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 13 miliardi, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, a decorrere dall'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.